

SESSIONE DEL 1876 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 15 MARZO 1876

che il pericolo che vede l'onorevole Spantigati sia addirittura scongiurato.

Io non dico che non sia possibile un arbitrio, ma è forse solo in questa povera pesca che si possono esercitare degli arbitrii? Ma in tutto si possono verificare. E non abbiamo agenti fiscali che esercitano alla loro volta degli arbitrii? Non abbiamo delle Commissioni forestali (non dispiaccia all'onorevole ministro di agricoltura e commercio), che talvolta esercitano qualche arbitrio? Non dico che lo facciano per cattiveria d'animo, per idee di prepotenza, ma per errore, o per falsa interpretazione della legge. Ebbene, qual mezzo c'è per riparare? Il mezzo sarebbe forse quello proposto dall'onorevole Spantigati di disarmare affatto l'autorità amministrativa? Ma questa sarebbe un'anarchia!

L'unico mezzo è quello di rivolgersi al potere giudiziario. Quando c'è il potere giudiziario che tutela il diritto privato, a me sembra che nessun inconveniente ne possa emergere.

**SPANTIGATI.** Io sono meno radicale dell'onorevole Brunetti nel rivendicare quelle che mi paiono le ragioni della privata proprietà; ed è per questo che non domando già la soppressione dell'articolo 12 in modo assoluto, ma domando soltanto la modificazione delle disposizioni che in questo articolo si propongono.

L'onorevole Brunetti mi ha fatto appunto di essere meno logico nei termini della mia proposta; egli dice: o la ragione della privata proprietà deve prevalere, ed allora sopprimete l'articolo; ma se invece volete dare la prevalenza alla ragione dell'interesse pubblico, allora accettate l'articolo quale la Commissione lo propone, ed accettatelo tutto.

Ma l'onorevole Brunetti mi permetta che gli risponda che, fra i due sistemi che egli dice, vi è una via di mezzo. Fin dove l'interesse pubblico ha ragione di prevalenza, io acconsento a fare sacrificio della privata proprietà; ma quando l'interesse pubblico, mi si permetta la parola, è piccino e si mette innanzi per recare offesa od incaglio soverchio alla proprietà privata, allora io credo che l'interesse pubblico sia di mantenere incolume la regione della privata proprietà.

Io comprendo che si vogliono estendere anche alle acque le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10, quelle disposizioni cioè le quali tendono direttamente ad impedire che si faccia spregio dei grandi interessi della piscicoltura; ma quando io mi trovo in faccia agli articoli 9 e 11, allora io mi debbo preoccupare di ben altri interessi. Sa l'onorevole Brunetti a quali conseguenze metterà l'estensione dell'articolo 11 alle acque di privata pro-

prietà? Un possessore di un corso d'acqua che darà movimento ad un mulino, ad un setificio, ad un opificio qualunque, avrà egli bisogno di modificare il fondo di questo corso d'acqua per rendere più potente, più efficace la forza motrice? Ebbene, per ciò fare egli sarà obbligato a ricorrere all'autorità amministrativa per ottenere l'opportuna licenza.

L'onorevole Brunetti metta sulla bilancia gli inconvenienti che nasceranno da questo sistema, il tempo prezioso perduto per aspettare che l'autorità amministrativa abbia risposto alla domanda, il fatto pure possibile che l'autorità per sentimenti, non dirò poco lodevoli, ma meno giusti per avventura, negli l'autorizzazione chiesta dal privato proprietario, metta, dico, queste considerazioni sulla bilancia e vedrà che le mie apprensioni sono tutt'altro che infondate.

Egli mi risponderà nuovamente che, qualora l'autorità amministrativa non accordi al proprietario la chiesta facoltà, questi avrà sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria; ma io non so se l'onorevole Commissione sia disposta ad accettare questa anticipata interpretazione, che l'onorevole Brunetti farebbe, dell'articolo 12 della legge; io ben temo per lo contrario che per l'effetto di questo articolo 12 noi consegniamo la proprietà privata colle braccia legate all'autorità amministrativa, e, nei criteri dell'attuale amministrativa legislazione, per me è indubitabile che in questi casi contro il divieto dell'autorità amministrativa non sarebbe in nessuna maniera ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'onorevole Brunetti mi ha detto: ma verrà giorno (e speriamo non sia lontano), in cui sarà fatta correzione a quello che vi è di eccessivo nell'attuale nostra legislazione amministrativa, per la quale avviene che, dove nasca conflitto tra quella che si crede la prerogativa dell'interesse pubblico, rappresentata dall'amministrazione, e la ragione del privato diritto, non si andrà più alla stessa amministrazione a domandare la risoluzione del conflitto. Oh! io affretto col desiderio il momento in cui la nostra legislazione amministrativa abbandonerà il sistema attuale. Ma badi bene l'onorevole Brunetti, che anche il progetto che oggi pende davanti alla Camera per modificare il sistema della risoluzione dei conflitti, anche questo progetto riserba l'incolumità delle disposizioni amministrative in tutti quei casi nei quali la legge consacra il predominio dell'autorità amministrativa.

Onde è che la questione che oggi si agita, e che dobbiamo risolvere, è più larga che non pensi per avventura l'onorevole Brunetti. Si tratta qui di vedere se dobbiamo accordare all'autorità ammini-